ISSN 0378-7028

# Gazzetta ufficiale

L 183

# delle Comunità europee

28° anno 16 luglio 1985

Edizione in lingua italiana

# Legislazione

* Regolamento (CEE) n. 1948/85 della Commissione, del 15 luglio 1985, recante modalità di applicazione del trasferimento all'organismo d'intervento greco di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento di altri stati membri	Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto		prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di	1
modalità di applicazione del trasferimento all'organismo d'intervento greco di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento di altri stati membri		supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il	4
la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Bulgaria 10  Regolamento (CEE) n. 1950/85 della Commissione, del 15 luglio 1985, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna 11  Regolamento (CEE) n. 1951/85 della Commissione, del 15 luglio 1985, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia	*	modalità di applicazione del trasferimento all'organismo d'intervento greco di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento di altri	6
Regolamento (CEE) n. 1951/85 della Commissione, del 15 luglio 1985, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia			10
Regolamento (CEE) n. 1952/85 della Commissione, del 15 luglio 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso			11
i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso			13
prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 16  Regolamento (CEE) n. 1954/85 della Commissione, del 15 luglio 1985, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti		i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di	14
l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti			16
		l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti	17

(segue)

1

Sommario (segue)	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
	Consiglio	
	85/345/CEE:	
	* Direttiva del Consiglio, dell'8 luglio 1985, che modifica la direttiva 77/780/ CEE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio	19
	85/346/CEE:	
	* Direttiva del Consiglio, dell'8 luglio 1985, che modifica la direttiva 83/181/ CEE che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni	21
	85/347/CEE:	
	→ Direttiva del Consiglio, dell'8 luglio 1985, che modifica la direttiva 68/297/ CEE concernente l'uniformazione delle disposizioni relative all'ammissione in franchigia del carburante contenuto nel serbatoio degli autoveicoli indu- striali	22
	85/348/CEE:	
	* Direttiva del Consiglio, dell'8 luglio 1985, che modifica la direttiva 69/169/ CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traf- fico internazionale di viaggiatori	24
	85/349/CEE:	
	* Direttiva del Consiglio, dell'8 luglio 1985, che modifica la direttiva 74/651/ CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale all'interno delle Comunità	27

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1946/85 DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 1985

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3131/84 (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che la campagna di commercializzazione 1985/1986 nel settore del frumento duro inizia il 1º luglio 1985; che il Consiglio non ha ancora adottato, per questo prodotto, i prezzi per detta campagna; che la Commissione, nell'adempimento dei compiti che le incombono in virtù del trattato, deve prendere le misure conservative indispensabili per garantire la continuità del funzionamento della politica agraria comune nel settore del frumento duro;

considerando che, per garantire la continuità del funzionamento del regime d'importazione per il frumento duro, nonché per le semole e i semolini di frumento duro, è opportuno prendere in considerazione ai fini del calcolo dei prelievi un prezzo uguale al prezzo d'entrata per la campagna di commercializzazione 1984/1985 applicabile al 1º luglio 1984, e cioè 352,67 ECU/t per il frumento duro, 547,9 ECU/t per le semole e i semolini di frumento duro; che tali prezzi sono adeguati, a decorrere dal 1º agosto 1985, di importi identici alle maggiorazioni mensili fissate dal regolamento (CEE) n. 1020/84 (6);

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (8),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 12 luglio 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3131/84 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62. (4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 293 del 10. 11. 1984, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 6.

<sup>(7)</sup> GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

# Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1985.

#### **ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 15 luglio 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento sega-	
	lato	124,48
10.01 B II	Frumento duro	141,02 (1) (5)
10.02	Segala	116,39 (9)
10.03	Orzo	111,23
10.04	Avena	92,45
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco	
1	ibrido destinato alla semina	95,19 (²) (³)
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	86,29 (4)
10.07 C	Sorgo	124,76 (4)
10.07 D I	Triticale	(7)
10.07 D II	Altri cereali	0 (5)
11.01 A	Farine di frumento o di frumento	
	segalato	190,09
11.01 B	Farine di segala	178,77
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	231,58
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento	
	tenero	202,19
		ř

- (1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.
- (5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.
- (7) All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1947/85 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1985

#### che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particulare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2222/84 (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (7),

per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 12 luglio 1985;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/ 75, sono fissati nell'allegato.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1985.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1. (3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 205 dell'1. 8. 1984, pag. 4.

GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

#### ALLEGATO

# al regolamento della Commissione, del 15 luglio 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

#### A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2º term.	3º term.
comune			8	9	10
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	. 0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	1,27	1,27	6,32
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	4,05	4,05	8,22
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	4,55
10.07 D	Altri cereali	0.	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0
		1 .	I		

# B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0 '	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1948/85 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1985

recante modalità di applicazione del trasferimento all'organismo d'intervento greco di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento di altri stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 1322/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, relativo al trasferimento all'organismo d'intervento greco di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento di altri stati membri (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1322/85, sono messe a disposizione dell'organismo d'intervento greco 7 000 tonnellate di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento di altri stati membri, le quali sono destinate all'alimentazione del bestiame in Grecia e devono essere prese in consegna prima dell'inizio della campagna lattiera 1986/1987; che occorre stabilire le modalità d'applicazione di tale misura;

considerando che occorre designare, in funzione delle rispettive disponibilità, gli organismi d'intervento incaricati di mettere a disposizione il latte scremato in polvere; che l'organismo d'intervento tedesco dispone di giacenze particolarmente cospicue di latte scremato in polvere;

considerando che il latte scremato in polvere oggetto di trasferimento deve rispondere ai requisiti prescritti dal regolamento (CEE) n. 625/78 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 718/85 (5);

considerando che è opportuno trasferire il prodotto per partite, costituite in funzione dei magazzini di destinazione indicati dall'organismo d'intervento greco; che detti magazzini devono rispondere alle condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 625/78;

considerando che, per l'economicità dei costi dell'operazione, è preferibile ricorrere ad una procedura di gara per il trasporto del latte scremato in polvere verso la Grecia;

considerando che è opportuno precisare le disposizioni in base alle quali l'organismo d'intervento greco, dopo aver organizzato il trasferimento, deve procedere alla vendita del latte scremato in polvere oggetto del trasferimento stesso; che, a tal fine, occorre richiamarsi sia alle norme del regolamento (CEE) n. 368/77 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 906/85 (7), nonché del regolamento (CEE) n. 443/77 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/85 (9) sia alle norme del regolamento (CEE) n. 2213/76 della Commissione (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 771/85 (11); che si deve inoltre adeguare il prezzo di vendita stabilito con regolamento (CEE) n. 2213/76, onde tener conto dell'aiuto fissato con regolamento (CEE) n. 1634/85 della Commissione (12) e concesso per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali;

considerando che, per codesto trasferimento, non vengono applicati importi compensativi monetari, conformemente all'articolo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento (13); che, per quanto concerne le modalità di spedizione, si applicano gli articoli 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 1722/77 della Commissione, del 28 luglio 1977, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/77 relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento (14), modificato dal regolamento (CEE) n. 3476/80 (15);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 44.

<sup>(4)</sup> GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU n. L 78 del 21. 3. 1985, pag. 14.

<sup>(6)</sup> GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.

<sup>(7)</sup> GU n. L 97 del 4. 4. 1985, pag. 27. (8) GU n. L 58 del 3. 3. 1977, pag. 16. (9) GU n. L 144 dell'1. 6. 1985, pag. 68. (10) GU n. L 249 dell'11. 9. 1976, pag. 6.

<sup>(11)</sup> GU n. L 86 del 27. 3. 1985, pag. 18. (12) GU n. L 158 del 18. 6. 1985, pag. 7.

<sup>(13)</sup> GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

<sup>(14)</sup> GU n. L 189 del 29. 7. 1977, pag. 36.

<sup>(15)</sup> GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 71.

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

- 1. Conformemente al regolamento (CEE) n. 1322/85 l'organismo d'intervento tedesco mette a disposizione dell'organismo d'intervento greco 7 000 tonnellate di latte scremato in polvere acquistato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 ed immagazzinato prima del 1° agosto 1984.
- 2. L'organismo d'intervento tedesco provvede al trasferimento del prodotto in ragione di 7 000 tonnellate prima dell'inizio della campagna lattiera 1986/1987, salvo il caso in cui ciò sia materialmente impossibile.
- 3. Per ogni partita il trasferimento ha luogo a partire dai luoghi di magazzinaggio e a destinazione dei magazzini indicati.

La lista dei magazzini di partenza e di destinazione è stabilita di comune accordo dagli organismi d'intervento greco e tedesco.

Detta lista e le ulteriori informazioni relative al trasferimento possono essere ottenute presso i due organismi d'intervento.

- 4. Gli organismi d'intervento tedesco e greco adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza della data di presa in consegna convenuta tra di loro.
- 5. Per i magazzini di cui al paragrafo 3, nei quali il latte scremato in polvere sarà depositato dall'organismo d'intervento greco si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 625/78.

# Articolo 2

- 1. I sacchi contenenti il latte scremato in polvere messo a disposizione dall'organismo d'intervento fornitore devono recare, in caratteri di almeno un centimetro di altezza, l'indicazione seguente: « Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη για ζωοτροφές στην Ελλάδα ».
- 2. Dopo aver verificato la quantità, la qualità e l'imballaggio del latte scremato in polvere, l'organismo d'intervento greco prende in consegna la merce resa franco destinazione.
- 3. Al momento della presa in consegna, al rappresentante dell'organismo d'intervento greco sono consegnati:
- a) un certificato rilasciato dall'organismo d'intervento fornitore, che attesti la conformità del prodotto alle prescrizioni degli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 625/78;

- b) un certificato, rilasciato dalle autorità veterinarie tedesche, il cui modello figura nell'allegato. A richiesta delle autorità greche, è rilasciato un duplicato di tale certificato per scortare le forniture.
- 4. Le autorità greche assumono a proprio carico:
- a) le spese inerenti al controllo sanitario per il rilascio del certificato di cui al paragrafo 3, lettera b);
- b) tutte le spese risultanti direttamente o indirettamente dai controlli sanitari o qualitativi, supplementari a quelli effettuati in applicazione del paragrafo 3, lettere a) e b), eseguiti, a loro richiesta, dalle competenti autorità tedesche.
- 5. Lo stato membro fornitore adotta i provvedimenti necessari affinché i controlli di cui al paragrafo 4, lettera b) possano essere eseguiti prima che l'organismo d'intervento greco prenda in consegna la merce.

#### Articolo 3

1. L'ammontare delle spese di trasporto delle partite di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è determinato dall'organismo d'intervento tedesco mediante procedura di gara.

Tali spese comprendono:

- a) le spese di trasporto, caricamento e scaricamento esclusi, dalla banchina del magazzino di partenza sino alla banchina del magazzino di destinazione;
- b) le spese di assicurazione a copertura del valore della merce calcolato in base al prezzo d'intervento del latte scremato in polvere, fino alla banchina di scaricamento del magazzino di destinazione.
- 2. Il pagamento delle spese di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il termine di sei settimane, calcolato a decorrere dal giorno di presentazione all'organismo d'intervento tedesco dei seguenti documenti:
- a) fattura delle spese di trasporto;
- b) certificato di presa in consegna del latte scremato in polvere da parte di ciascun magazzino di destinazione, confermata dall'organismo d'intervento greco;
- c) documento di trasporto;
- d) copia della polizza d'assicurazione e, in caso di deterioramento o di perdita, dichiarazioni di sinistro nonché documenti che consentano d'indennizzare l'organismo d'intervento tedesco;
- e) documento doganale d'importazione definitiva in Grecia del latte scremato in polvere.
- 3. L'organismo d'intervento tedesco stabilisce le clausole e le condizioni di gara, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Esse devono, fra l'altro, prevedere la costituzione di un deposito cauzionale in ordine al buon fine della gara.

Nelle suddette clausole e condizioni deve inoltre essere garantita la parità di accesso e di trattamento ad ogni interessato, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. A tal fine, l'organismo d'intervento tedesco comunica agli altri organismi d'intervento e alla Commissione il testo del bando di gara al quale sarà fatto riferimento in una nota che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno otto giorni prima della data limite fissata dall'organismo d'intervento tedesco per la presentazione delle offerte.

- 4. Le offerte presentate all'organismo d'intervento tedesco sono espresse e accettate in marchi tedeschi.
- 5. Ogni offerta può vertere su una sola partita.
- 6. Sono dichiarati aggiudicatari i migliori offerenti.

Tuttavia, se le offerte non corrispondono ai prezzi e ai costi normalmente praticati, la gara non ha luogo.

7. Le autorità tedesche tengono informata la Commissione in merito allo svolgimento delle operazioni di gara e ne comunicano immediatamente i risultati alla Commissione stessa e all'organismo d'intervento greco.

#### Articolo 4

L'organismo d'intervento greco vende il latte scremato in polvere messo a sua disposizione a norma del presente regolamento conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 368/77, 443/77 e 2213/76 della Commissione.

Non sono tuttavia applicabili le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2213/76.

Inoltre in caso d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2213/76, la vendita è subordinata alle seguenti condizioni particolari:

- a) Il latte scremato in polvere è destinato esclusivamente alla denaturazione o alla trasformazione in alimenti composti, conformemente al regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione (1).
- b) La vendita è limitata alle imprese che si impegnano a procedere direttamente alla denaturazione del latte scremato in polvere, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1725/79, oppure alla trasformazione in alimenti composti, qualora vi siano autorizzate in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento.
  - I quantitativi disponibili vengono assegnati alle imprese dall'autorità competente, tenendo conto dei quantitativi abitualmente utilizzati dalle medesime.
- c) All'atto del pagamento, il prezzo d'acquisto è ridotto dell'importo dell'aiuto di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68.
- d) Prima della presa in consegna, l'acquirente deposita una cauzione di 84 ECU/100 kg onde garantire che il latte scremato in polvere venga utilizzato in territorio greco per gli scopi di cui alla lettera a).

#### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1985.

BIL	AG — ANHANG — ПАРАРТНМА — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE
	Kopie (Αντίγραφο)
G	ESUNDHEITSBESCHEINIGUNG (Πιστοποιητικό υγείας) Ντ. (αριθ.)
R	liermit wird bestätigt, daß es sich bei dem mit LKW/Waggon Nr
la sc de Ei ch	Pas aus pasteurisierter Milch hergestellte Sprühmagermilchpulver wurde von der Bundesanstalt für indwirtschaftliche Marktordnung untersucht. Es entspricht den Qualitätsvorschriften der Europäichen Gemeinschaft (Verordnung (EWG) Nr. 625/78) sowie den lebensmittelrechtlichen Vorschriften er Bundesrepublik Deutschland. Die zu Pulver verarbeitete Milch wurde einem amtlich überwachten rhitzungsverfahren unterworfen. Die am Magermilchpulver vorgenommenen Stichprobenuntersunungen auf coliforme Mikroorganismen (in 0,1 g Milchpulver) und auf Salmonellen (in 25 g Milchpulver) waren negativ.
γά αι το πί	υπογεγραμμένος, κτηνίατρος του γερμανικού κράτους, πιστοποιεί ότι το αποκορυφωμένο άλα σε σκόνη που παραδόθηκε με το εν λόγω φορτηγό αυτοκίνητο/σιδηροδρομικό όχημα ριθ
γα κα πα Ο υπ έγ	ξάλλου, πιστοποιεί ότι το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, που είναι προϊόν παστεριωμένου άλακτος; υποβλήθηκε σε εξέταση από τον Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung αι ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά την οιότητα [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 625/78] και στις περί τροφίμων νομοθετικές διατάξεις της μοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Το γάλα που έχει μεταποιηθεί σε σκόνη έχει ποστεί επίσημα επιβλεπόμενη θερμική επεξεργασία. Οι δειγματοληπτικές εξετάσεις που γιναν στο αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη για τη διαπίστωση κολοβακτηριδίων (σε 0,1 g άλακτος σε σκόνη) και σαλμονελλών (σε 25 g γάλακτος σε σκόνη) υπήρξαν αρνητικές.
	, den (στ

Staatliches Veterinäramt (Κρατική Κτηνιατρική Υπηρεσία)

Dienstsiegel (Επίσημη σφραγίδα)

Unterschrift

(Υπογραφή)

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1949/85 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1985

# che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84 (²), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1838/85 della Commissione, del 2 luglio 1985 (3) ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Bulgaria;

considerando che, per i prodotti originari della Bulgaria per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Bulgaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1838/85 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1985.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) GU n. L 173 del 3. 7. 1985, pag. 17.

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1950/85 DELLA COMMISSIONE

#### del 15 luglio 1985

# che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84 (²), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma.

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 751/85 della Commissione, del 22 marzo 1985, che fissa, per la campagna 1985, i prezzi di riferimento dei pomodori (3), fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 39,92 ECU per 100 kg netti per il periodo dall'11 luglio al 31 agosto 1985;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 (4), modificato da

ultimo dal regolamento (CEE) n. 3110/83 (5), i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per i pomodori originari della Spagna il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti pomodori;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 (°), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (°),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

È percepita all'importazione di pomodori (sottovoce 07.01 M della tariffa doganale comune), originari della Spagna, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 14,16 ECU per 100 kg netti.

# Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1985.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

<sup>(3)</sup> GU n. L 303 del 5. 11. 1983, pag. 5.

<sup>(°)</sup> GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1. (°) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1985.

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1951/85 DELLA COMMISSIONE

#### del 15 luglio 1985

#### che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

#### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1614/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, recante misure speciali per i semi di soia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1037/84 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1614/79 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2892/84 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1788/85 (4);

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2892/84 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'aiuto in atto conformemente al presente regolamento,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1614/79 è fissato a 29,139 ECU/100 kg.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1985.

<sup>(1)</sup> GU n. L 190 del 28. 7. 1979, pag. 8. (2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 46.

<sup>(3)</sup> GU n. L 273 del 16. 10. 1984, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 31.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1952/85 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1985

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (²), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 (4), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (6), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1734/85 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/85 (8); considerando che il regolamento (CEE) n. 1027/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984 (9), ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 (10) per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 (11) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (12),

— per le altre monete, un tasso di conversione basatao sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 12 luglio 1985;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 (13), conformemente all'allegato del presente regolamento,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1734/85 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

# Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1985.

<sup>(</sup>¹) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (²) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1. (³) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (⁴) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13. (⁵) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62. (⁶) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1. (˚) GU n. L 166 del 26. 6. 1985, pag. 19. (˚) GU n. L 180 del 12. 7. 1985, pag. 55. (˚) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(11)</sup> GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

<sup>(12)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(</sup>i3) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

**ALLEGATO** 

al regolamento della Commissione, del 15 luglio 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

	Prelie	vi
Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
07.06 A I	111,75 (¹)	109,94 (¹) (⁵)
07.06 A II	114,77 (¹)	109,94 (¹) (⁵)
1.01 C (²)	207,19	201,15
1.02 A III (²)	207,19	201,15
1.02 B I a) 1 (²)	181,82	178,80
1.02 B I b) 1 (²)	181,82	178,80
1.02 C III (²)	285,42	279,38
1.02 D III (²)	117,01	113,99
1.02 E I a) 1 (²)	117,01	113,99
1.02 E I b) 1 (²)	229,54	223,50
1.02 F III (²)	207,19	201,15
1.04 C I	114,77	108,12 (5)
1.07 A II a)	209,80 (*)	198,92
1.07 A II b)	159,51	148,63
1.07 B	184,09 (4)	173,21
3.02 A I a)	51,89	45,89
3.02 A I b)	104,34	98,34
3.02 A II a)	51,89	45,89
.3.02 A II b)	104,34	98,34

- (1) Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana a determinate condizioni.
- (2) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:
  - un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
  - un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.
  - I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.
- (4) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.
- (5) Conformemente al regolamento (CEE) n. 435/80 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare:
  - radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A;
  - farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C;
  - fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1953/85 DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 1985

# che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85 (²), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1809/85 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/85 (4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1809/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1985.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

#### **ALLEGATO**

# al regolamento della Commissione, del 15 luglio 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:  A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati  B. Zuccheri greggi	49,81 46,12 (¹)

<sup>(</sup>¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 77. (4) GU n. L 177 del 9. 7. 1985, pag. 21.

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1954/85 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1985

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n.  $1778/85(^3);$ 

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1778/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1778/85, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1985.

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 9.

#### **ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 15 luglio 1985, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
17.02	Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:	,	
	C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero	0,4981	
i	D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina):		
	I. Isoglucosio		58,23
	ex II. non nominati	0,4981	
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,4981	
,	F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio	0,4981	
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:		
	F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:		
	III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati		58,23
	IV. altri	0,4981	

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

# **CONSIGLIO**

#### DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 1985

che modifica la direttiva 77/780/CEE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio

(85/345/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), primo comma, della direttiva 77/780/CEE (3) stabilisce che, qualora le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno stato membro prevedano, al momento della notifica della suddetta direttiva, le esigenze economiche del mercato quale condizione per l'autorizzazione alla creazione di nuovi enti creditizi e all'apertura di succursali da parte di enti creditizi aventi la loro sede sociale in questo territorio, oppure nel territorio di un altro stato membro, lo stato interessato può, per un periodo di sette anni a decorrere dalla notifica, continuare ad applicare tale criterio;

considerando che l'atto di adesione del 1979 non contiene alcuna disposizione relativa alle esigenze economiche del mercato nel settore bancario e pertanto i vari termini di notifica fissati nella direttiva 77/780/CEE sono applicabili anche alla Repubblica ellenica;

considerando che, in virtù dell'articolo 143 dell'atto di adesione del 1979 e dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), secondo comma, della direttiva 77/780/CEE, la Repubblica ellenica doveva notificare alla Commissione entro il 30 giugno 1981 la propria intenzione di mantenere il criterio delle esigenze economiche;

considerando che al 30 giugno 1981 la Commissione non aveva ricevuto tale notifica;

considerando che nel novembre 1981 il governo ellenico ha espresso la volontà di mantenere il criterio delle esigenze economiche per la creazione di nuovi enti creditizi e per l'apertura di succursali aventi la loro sede sociale in Grecia o in un altro stato membro;

considerando che vi è un giustificato motivo di mantenere in Grecia il criterio delle esigenze economiche, a causa dei problemi strutturali che deve affrontare il settore bancario ellenico; che è dunque necessario modificare la direttiva 77/780/CEE,

#### HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 77/780/CEE sono aggiunti i comma seguenti:

« La Repubblica ellenica può continuare ad applicare il criterio delle esigenze economiche. La Commissione, dietro richiesta della Repubblica ellenica, presenta, se necessario, al Consiglio prima del 15 giugno 1989 proposte dirette ad autorizzare la Repubblica ellenica a prorogare l'applicazione del criterio delle esigenze economiche fino al 15 dicembre 1992.

Il Consiglio delibera entro sei mesi dalla presentazione delle proposte ».

<sup>(1)</sup> GU n. C 153 del 13. 6. 1984, pag. 4. (2) GU n. C 12 del 14. 1. 1985, pag. 125. (3) GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.

# Articolo 2

- 1. Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dalla sua notifica (¹). Essi ne informano immediatamente la Commissione.
- 2. Gli stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri stati membri.

# Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1985.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. SANTER

<sup>(1)</sup> La presente direttiva è stata notificata agli stati membri il 15 luglio 1985.

#### **DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

#### dell'8 luglio 1985

che modifica la direttiva 83/181/CEE che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni

(85/346/CEE)

#### IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 83/181/CEE (4) ha stabilito il quantitativo minimo di carburante contenuto nei serbatoi degli autoveicoli commerciali che può essere ammesso in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto all'entrata;

considerando che allo scopo di agevolare il passaggio alle frontiere interne della Comunità, occorre, in un primo tempo, aumentare questo quantitativo per gli autoveicoli che effettuano tragitti tra stati membri e che sono atti e destinati ai trasporti di persone; che in un secondo tempo occorre che il Consiglio decida, su proposta della Commissione, l'aumento di detto quantitativo applicabile agli autoveicoli che effettuano tragitti tra stati membri e che sono atti e destinati ai trasporti di merci,

#### HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

La direttiva 83/181/CEE è modificata come segue :

1) il testo dell'articolo 83 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 83

Per quanto riguarda il carburante contenuto nei serbatoi normali degli autoveicoli commerciali gli stati membri possono limitare l'esenzione:

- a) per gli autoveicoli provenienti da un paese terzo,
   a 200 litri per autoveicolo e per viaggio;
- b) per gli autoveicoli provenienti da un altro stato membro:

- a 200 litri per veicolo e per viaggio nel caso di autoveicoli atti e destinati ai trasporti, con o senza compenso, di merci,
- a 600 litri per veicolo e per viaggio nel caso di autoveicoli atti e destinati ai trasporti, con o senza compenso, di oltre nove persone, compreso il conducente.

Il Consiglio, deliberando secondo le procedure previste in materia dal trattato, deciderà, su proposta della Commissione, anteriormente al 1º luglio 1986, l'aumento del quantitativo di carburante ammesso in franchigia, contenuto nei serbatoi normali degli autoveicoli di cui al primo comma, lettera b), primo trattino. »;

- 2) il testo dell'articolo 84, lettera a), è sostituito dal testo seguente:
  - « a) per gli autoveicoli commerciali che effettuano trasporti internazionali in provenienza da paesi terzi e a destinazione della loro zona frontaliera che si estende per una profondità massima di 25 km in linea d'aria, purché tali trasporti siano effettuati da persone residenti in questa zona; ».

#### Articolo 2

Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1º ottobre 1985. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

#### Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

<sup>(</sup>¹) GU n. C 95 del 6. 4. 1984, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 15. (3) GU n. C 248 del 17. 9. 1984, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 38.

#### DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 1985

che modifica la direttiva 68/297/CEE concernente l'uniformazione delle disposizioni relative all'ammissione in franchigia del carburante contenuto nel serbatoio degli autoveicoli industriali

(85/347/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 75 e 99,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 68/297/CEE (4), modificata dalla direttiva 83/127/CEE (5), ha fissato il quantitativo minimo di carburante contenuto nel serbatorio degli autoveicoli industriali che deve essere ammesso in franchigia alle frontiere interne della Comunità;

considerando che, allo scopo di agevolare il passaggio di dette frontiere, occorre, in un primo tempo, aumentare questo quantitativo per gli autoveicoli atti e destinati ai trasporti di persone; che occorre che il Consiglio decida in seguito l'aumento applicabile agli autoveicoli atti e destinati ai trasporti di merci;

considerando che è opportuno precisare la nozione di « serbatoio normale »,

#### HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

# Articolo 1

La direttiva 68/297/CEE è modificata come segue :

1) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 1

Gli stati membri procedono, conformemente alla presente direttiva, all'uniformazione delle disposizioni relative all'ammisione in franchigia del carburante contenuto nei serbatoi normali degli autoveicoli industriali che traversano frontiere comuni tra gli stati membri. »;

- 2) il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :
  - Ai sensi della presente direttiva si intende per:
  - "autoveicolo industriale", ogni veicolo stradale a motore che, per il suo tipo di costruzione ed il

suo equipaggiamento, è atto e destinato ai trasporti, con o senza compenso:

- a) di oltre nove persone, compreso il conducente;
- b) di merci;
- "serbatoi normali", i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante, sia per la trazione dei veicoli sia, all'occorrenza, per il funzionamento dei sistemi di refrigerazione.

Sono parimenti considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'uso diretto del gas come carburante. >:

- 3) il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
  - \*1. Gli stati membri ammettono in franchigia i quantitativi seguenti di carburante contenuti nei serbatoi normali degli autoveicoli industriali:
  - a) 200 litri per veicolo e per viaggio nel caso dei veicoli atti e destinati ai trasporti, con o senza compenso, di merci;
  - b) 600 litri per veicolo e per viaggio nel caso dei veicoli atti e destinati ai trasporti, con o senza compenso, di oltre nove persone, compreso il conducente.
  - Il Consiglio, deliberando secondo le procedure previste in materia dal trattato, deciderà, su proposta della Commissione, anteriormente al 1º luglio 1986, l'aumento del quantitativo di carburante ammesso in franchigia e contenuto nei serbatoi normali degli autoveicoli di cui al primo comma, lettera a). >;
- 4) l'articolo 5 è soppresso.

#### Articolo 2

Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1º ottobre 1985. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

« Articolo 2

<sup>(1)</sup> GU n. C 95 del 6. 4. 1984, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 15. (3) GU n. C 248 del 17. 9. 1984, pag. 13.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 175 del 23. 7. 1968, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU n. L 91 del 9. 4. 1983, pag. 28.

# Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1985.

Per il Consiglio Il Presidente J. SANTER

#### **DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

dell'8 luglio 1985

che modifica la direttiva 69/169/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori

(85/348/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è opportuno facilitare il traffico dei viaggiatori e il turismo all'interno della Comunità e, a tale scopo, alleggerire i controlli sulle persone alle frontiere in modo che i cittadini avvertano concretamente gli effetti positivi dell'esistenza della Comunità;

considerando che, in tale prospettiva, occorre aumentare la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne il cui importo, fissato dalla direttiva 69/169/CEE (4) è stato, da ultimo, modificato dalla direttiva 84/231/CEE (5); che occorre anche aumentare la franchigia applicabile alle persone di età inferiore a quindici anni;

considerando che i limiti quantitativi stabiliti per il caffè ed il tè all'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), della direttiva 69/169/CEE sono tali da provocare ulteriori formalità alle frontiere; che dalle imposizioni fiscali eventualmente effettuate possono risultare solo introiti fiscali di scarsa rilevanza; che è quindi opportuno prevedere un aumento di tali limiti quantitativi nel traffico tra Stati membri;

considerando che è opportuno favorire lo smercio dei vini prodotti nella Comunità; che l'aumento delle quantità di vino ammesse in franchigia può contribuire al conseguimento di questo obiettivo;

considerando che il tafia, il saké ed altre simili bevande possono essere equiparate alle bevande di gradazione alcolica pari o inferiore a 22 % vol che attualmente sono ammesse in franchigia solo in quantità limitata, e che è pertanto necessario completare la lista delle bevande soggette a tale limitazione;

considerando che, poiché la quantità delle bevande alcoliche ammesse in franchigia è limitata, la quantità di alcole puro lo è a maggior ragione, e che sembra utile farne espressa menzione;

considerando che occorre procedere ogni due anni all'adattamento degli importi delle franchigie e delle deroghe autorizzate, in modo da mantenerne il valore reale;

considerando che nel caso in cui l'adattamento della franchigia comunitaria comporti una diminuzione della franchigia in moneta nazionale in uno stato membro, occorre permettere a quest'ultimo di conservare l'importo, in moneta nazionale, anteriore all'adattamento;

considerando che il sistema di imposizione attualmente in vigore in Danimarca, Grecia ed Irlanda non autorizza ancora la piena applicazione della franchigia fiscale accordata ai viaggiatori provenienti dagli altri stati membri, in considerazione delle conseguenze economiche che potrebbero derivare da detta applicazione;

considerando dunque che questi stati devono essere autorizzati a derogare alla direttiva 69/169/CEE per quanto riguarda il valore unitario dei beni importati in franchigia da imposizioni; che conviene inoltre autorizzare il Regno di Danimarca ad applicare un limite quantitativo ridotto per i vini tranquilli;

considerando che la direttiva 84/231/CEE ha autorizzato il Regno di Danimarca a derogare alla direttiva 69/169/CEE per quanto riguarda l'importazione di taluni prodotti da parte di viaggiatori residenti in Danimarca, i quali abbiano soggiornato in un altro paese meno di 48 ore;

considerando che il sistema di imposizioni attualmente applicato in Danimarca non permette di limitare l'applicazione di questa regola al 31 dicembre 1985, senza rischio di conseguenze economiche; che occorre dunque prorogarne l'applicazione fino al 31 dicembre 1987,

<sup>(1)</sup> GU n. C 114 del 28. 4. 1983, pag. 4, e GU n. C 81 del 22. 3. 1984, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. C 10 del 16. 1. 1984, pag. 44.

<sup>(3)</sup> GU n. C 57 del 29. 2. 1984, pag. 12. (4) GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU n. L 117 del 3. 5. 1984, pag. 42.

#### HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

La direttiva 69/169/CEE è modificata nel modo seguente:

#### 1) all'articolo 2:

a) al paragrafo 1, l'espressione « a decorrere dal 1° luglio 1984, duecentottanta ECU » è sostituita da « trecentocinquanta ECU »;

- b) al paragrafo 2, l'espressione « fino a sessanta ECU » è sostituita da « fino a novanta ECU »;
- c) è aggiunto il paragrafo seguente:
  - \* 6. Ogni due anni e la prima volta entro il 31 ottobre 1987, il Consiglio, deliberando secondo le procedure previste in materia dal trattato, procede all'adattamento degli importi delle franchigie di cui ai paragrafi 1 e 2, in modo da mantenerne il valore reale. > ;
- 2) all'articolo 4, paragrafo 1, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

	I Traffico tra paesi terzi e Comunità	II Traffico tra stati membri
) Prodotti di tabacco:		
— sigarette	200 pezzi	300 pezzi
0		,
— sigaretti (sigari di peso massimo di 3 grammi al pezzo)	100 pezzi	150 pezzi
0		
— sigari	50 pezzi	75 pezzi
0		
— tabacco da fumare	250 grammi	400 grammi
o) Alcol e bevande alcoliche:		
<ul> <li>bevande distillate e bevande alcoliche di un grado alcolico superiore a 22 % vol; alcol etilico non denaturato di 80 % vol e più</li> </ul>	in totale 1 litro	in totale 1,5 litri
oppure bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, saké o bevande simili di un grado alcolico pari o inferiore a 22 % vol; vini spumanti, vini liquorosi	in totale 2 litri	in totale 3 litri
— vini tranquilli	in totale 2 litri	in totale 5 litri
) Profumi	50 grammi	75 grammi
p P	Jo grammi	/ 5 grannin
acque di toeletta	1/4 litro	3/8 litro
) Caffè	500 grammi	1 000 grammi
0	300 <b>g</b>	2 000 8
estratti ed essenze di caffè	200 grammi	400 grammi
) Tè	100 grammi	200 grammi
0	100 8	200 81411111
estratti ed essenze di tè	40 grammi	80 grammi
ANTHON AN ANTONIO MI PA	8	8

- 3) all'articolo 6, il paragrafo 4, lettera b), e completato da:
  - « è comprovante che l'imposta sulla cifra d'affari è stata o sarà applicata »;
- 4) alla fine dell'articolo 7, paragrafo 4, è aggiunto il testo seguente:
  - « o a una riduzione di questa franchigia »;
- 5) all'articolo 7 bis è aggiunto il comma seguente:
- «Gli stati membri possono non riscuotere le imposte sulla cifra d'affari e le altre imposizioni indirette interne all'importazione di beni, da parte di viaggiatori, se l'importo dell'imposizione che dovrebbe essere riscossa è pari o inferiore a 5 ECU.»;

- 6) sono aggiunti gli articoli seguenti:
  - « Articolo 7 ter
  - 1. Su deroga all'articolo 2, paragrafo 1:
  - a) il Regno di Danimarca e la Repubblica ellenica sono autorizzati ad escludere dalla franchigia alcune merci il cui valore unitario sia superiore a 280 ECU;
  - b) l'Irlanda è autorizzata ad escludere dalla franchigia alcune merci il cui valore unitario sia superiore a 77 ECU.

- 2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, l'Irlanda è autorizzata ad escludere dalla franchigia talune merci il cui valore unitario sia superiore a 77 ECU.
- 3. Durante il periodo di applicazione delle deroghe di cui al paragrafo 1, gli altri stati membri prendono le misure necessarie per permettere lo sgravio di imposta, secondo la procedura di cui all'articolo 6, delle merci importate in Danimarca, in Grecia e in Irlanda, escluse dalla franchigia in detti stati membri.
- 4. Ogni due anni e per la prima volta entro il 31 ottobre 1987, il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista in materia dal trattato, procede all'adattamento degli importi della franchigia di cui ai paragrafi 1 e 2, in modo da mantenerne il valore reale.

## Articolo 7 quater

- 1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, il Regno di Danimarca è autorizzato:
- a) ad applicare ai vini tranquilli, nel traffico tra stati membri, un limite di 4 litri;
- b) per quanto riguarda l'importazione in franchigia dei prodotti in seguito enumerati, ad applicare i limiti quantitativi indicati, qualora questi prodotti siano importati da viaggiatori residenti in Danimarca, i quali abbiano soggiornato in un altro paese:
  - fino al 31 dicembre 1987, se il soggiorno è inferiore a 48 ore,
  - dal 1º gennaio 1988 al 31 dicembre 1989, se il soggiorno è inferiore a 24 ore.

	Dal 1º gennaio 1985 al 31 dicembre 1986	Dal 1º gennaio 1987 al 31 dicembre 1987	Dal 1º gennaio 1988 al 31 dicembre 1988	Dal 1º gennaio 1989 al 31 dicembre 1989
Sigarette	60	140	200	240
<b>o</b>				
tabacco da fumo le cui particelle abbiano una larghezza inferiore a 1,5 mm (taglio fino)	100 g	200 g	250 g	300 g
Bevande distillate e bevande alcoliche con gradazione alcolica superiore a 22 % vol	Nulla	0,35	0,35	0,7

2. La direttiva 84/231/CEE è abrogata il 30 settembre 1985 ».

#### Articolo 2

- 1. Gli stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al 1º ottobre 1985.
- 2. Gli stati membri informano la Commissione delle disposizioni da essi adottate per l'applicazione della presente direttiva.

#### Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1985.

Per il Consiglio Il Presidente J. SANTER

#### **DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

dell'8 luglio 1985

che modifica la direttiva 74/651/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale all'interno della Comunità

(85/349/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che occorre sviluppare ulteriormente il regime delle franchigie nel campo delle piccole spedizioni tra privati e contribuire in tal modo alla creazione di un mercato economico con caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno, facilitando allo stesso tempo i contatti personali e familiari tra privati dei diversi stati membri;

considerando che occorre aumentare l'importo della franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle accise fissato dalla direttiva 74/651/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 81/934/CEE (5), per tener conto dell'evoluzione del costo della vita in tutta la Comunità;

considerando che il sistema di imposizione attualmente in vigore in Irlanda non permette ancora la piena applicazione della franchigia fiscale applicabile alle piccole spedizioni a carattere non commerciale all'interno della Comunità e che quindi occorre autorizzare questo stato a derogare alla direttiva 74/651/CEE;

considerando che occorre procedere ogni due anni all'adattamento delle franchigie e delle deroghe autorizzate, in modo da mantenerne il valore reale, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

La direttiva 74/651/CEE è modificata come segue :

- 1) all'articolo 1:
  - a) al paragrafo 2, lettera d), l'espressione « settanta ECU » è sostituita da « cento ECU » ;
  - b) è inserito il paragrafo seguente:
    - « 2 bis. In deroga al paragrafo 2, lettera d), l'Irlanda è autorizzata ad escludere dalla franchigia alcune merci il cui valore unitario sia superiore a 77 ECU ».
  - c) è aggiunto il paragrafo seguente:
    - 4. Ogni due anni e per la prima volta entro il 31 ottobre 1987, il Consiglio, deliberando secondo le procedure previste in materia dal trattato, procede all'adattamento degli importi delle franchigie di cui ai paragrafi 2 e 2 bis, in modo da mantenerne il valore reale ».
- 2) è inserito l'articolo seguente:
  - \* Articolo 1 ter

Quando il valore delle merci contenute in una piccola spedizione ai sensi dell'articolo 1 supera gli importi indicati in tale articolo, le imposte sulla cifra d'affari e/o le accise possono non essere applicate qualora l'importo globale da riscuotere sia pari o inferiore a 3 ECU. .

## Articolo 2

- 1. Gli stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1º ottobre 1985.
- 2. Gli stati membri informano la Commissione delle disposizioni che adottano per l'applicazione della presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GU n. C 3 del 6. 1. 1984, pag. 5, e GU n. C 189 del 17. 7. 1984, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU n. C 127 del 14. 5. 1984, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU n. C 103 del 16. 4. 1984, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU n. L 354 del 30. 12. 1974, pag. 57.

<sup>(5)</sup> GU n. L 338 del 25. 11. 1981, pag. 25.

# Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1985.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. SANTER